



**DELIBERA DEL COMMISSARIO N.RO 11 DEL 1° OTTOBRE 2021**

**OGGETTO: SALDO SPESE LEGALI RELATIVE ALLA AZIONE DI RESPONSABILITA' VERSO AMMINISTRATORI AC. GO. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO**

Preso atto di quanto deciso con sentenza 238/2019 dalla Corte di Appello di Trieste nel ricorso avverso la sentenza di I grado emessa dal Tribunale delle Imprese di Gorizia RG 411-1/2017 nella causa intentata verso i precedenti amministratori per azione di responsabilità;

Considerato che, al netto degli importi già versati, alla data odierna risulta ancora dovuta la somma di € 8.172,96 per le spese legali liquidate in sentenza;

Ritenuto prevalente interesse sia della Società che dell'Ente socio evitare ulteriori contenziosi o azioni sul conto corrente bancario che potrebbero bloccare la normale operatività dell'attività di assistenza automobilistica nei due uffici di Gorizia e Monfalcone, nonché compromettere la rapida conclusione della liquidazione della società;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente, io sottoscritta Cristina Pagliara, Commissario Straordinario nominato con Decreto del Ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport del 9 Febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 18 Febbraio 2021, su proposta del Consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia adottata nella riunione del 9 dicembre 2020, in qualità di legale rappresentante dell'Automobile Club Gorizia;

Sentito il Presidente del Collegio dei Revisori;

delibero

di autorizzare il versamento alla società AC GO Service srl con unico socio in liquidazione di € 8.172,96 per consentire il pagamento del saldo di quanto ancora dovuto ai precedenti amministratori per le spese legali così come determinate nella Sentenza della Corte di Appello di Trieste n.ro 238/2019, che ha definito il ricorso avverso la sentenza di I grado emessa dal Tribunale delle Imprese di Gorizia nella azione di responsabilità intentata verso i precedenti amministratori.

Gorizia 1 ottobre 2021

Il Commissario Straordinario

Cristina Pagliara

---